

Oggetto: EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sul B.U. n. 26/I-II del 01/07/2014 è stata pubblicata la Legge Regionale 24.06.2014, n. 2 *“Istituzione del nuovo Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso”* con cui viene istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni anzi citati;

Richiamato l'art. 3 della L.R. 2/2014 il quale al comma 1 stabilisce che Il Comune di Valdaone subentra nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Bersone, Daone e Praso.

Ricordato che i Comuni di Bersone, Daone e Praso fanno parte del Consorzio turistico Valle del Chiese avendo, ciascuno con propria deliberazione, sottoscritto l'Atto costitutivo e lo statuto del Consorzio in parola.

Preso atto che con propria delibera n. 71 del 17.05.2018 è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio Turistico Valle del Chiese

Dato atto che l'art. 2 comma 5 del citato statuto prevede che *“La quota associativa annua valida per i Comuni e per il Consorzio BIM del Chiese, anche quale contributo annuo, è deliberata dall'Assemblea tenendo conto del numero degli abitanti di ciascun ente. Detta quota sarà dovuta e versata solo a seguito della formale accettazione dell'importo stabilito da parte dei competenti organi dell'ente. In ogni caso, il rappresentante dell'ente presso l'Assemblea del Consorzio non ha alcun potere di impegnare economicamente l'ente rappresentato, in assenza di apposito atto formale precedentemente assunto dagli organi competenti.”*;

Vista la nota presentata dal Consorzio Turistico della Valle del Chiese in data 31 luglio 2018, prot. n. 5716, con la quale il consorzio ha comunicato che l'assemblea Generale dei soci del 28.05.2018 ha deliberato che la quota associativa per i comuni per il 2018 è pari ad € 1,50.= per abitante e ha richiesto il versamento della quota associativa.

Considerato che gli abitanti del Comune di Valdaone al 31.2017 erano 1177 la quota a carico del Comune ammonta ad € 1.765,70 dato da € 1,50 per il n. di abitanti.

Ritenuto opportuno procedere all'erogazione di tale quota associativa in considerazione sia dell'adesione del Comune di Valdaone al Consorzio Turistico Valle del Chiese, sia dell'attività svolta dallo stesso di indubbia promozione e valorizzazione turistica del Comune di Valdaone e più in generale dell'intera Valle del Chiese.

Vista la disponibilità alla Missione 07 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 6701 – conto PF U.1.04.04.01.000 del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05 marzo 2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 dd. 05 marzo 2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 dd. 05 marzo 2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter L.R. 1/1993 e s.m, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Acquisita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

1. **di erogare**, per quanto meglio specificato in premessa, al Consorzio Turistico Valle del Chiese, la quota associativa di € 1.765,50= quale quota a carico del Comune di Valdaone in qualità di socio dello stesso ente per lo svolgimento dell'attività istituzionale dello stesso nel corso del 2018.
2. **di impegnare e liquidare** la relativa spesa di € 1.765,50.= alla Missione 07 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 04 capitolo 6701 – conto PF U.1.04.04.01.000 del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018.
3. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).";
4. **di dichiarare** la spesa esigibile nell'esercizio 2018;
5. **di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79, comma 2, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
2. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199